



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-05 - Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

**Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2022 - Misura 14 "Benessere degli animali" -
Modifica delle Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di
sostegno e pagamento per l'anno 2025**

IL DIRETTORE

VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1383/DecA/16 del 16 aprile 2020 concernente "L.R. 13 novembre 1998, n. 31- Art 13, comma 7. Modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale";

VISTA la Determinazione del Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro pastorale n. 13020/454 del 2 luglio 2020 recante "L.R. n. 31/1998 - art. 13, comma 8. Conferma e modifica di alcune delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale dei servizi della direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 99/13962 del 29 luglio 2024 avente ad oggetto "Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 28, comma 7. Esercizio dei poteri sostitutivi. Attribuzione delle funzioni dirigenziali del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari della Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu";





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- CONSIDERATO** che il Direttore del Servizio, Dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu, dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Responsabile della prevenzione e della corruzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.24 del 1990 nonché degli art. 14 e 15 del codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s. m.i.;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m. i.;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2022, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015, come modificato in ultimo con la Decisione della Commissione C(2025)1542 del 13.03.2025;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 49/5152 del 24.12.2024, recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - Disposizioni per l'attuazione della Misura 14 "Benessere degli animali" - Annualità 2025";

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

agricole e alimentari n. 1889 prot. n. 31959 del 24 dicembre 2024, recante "Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014-2022 - Misura 14 "Benessere degli animali". Approvazione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno e pagamento per l'anno 2025";

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 530 prot. n. 10600 del 19.05.2025, recante "Reg. (UE) n. 1305 /2013. PSR 2014-2022 - Misura 14 "Benessere degli animali" - Approvazione delle ulteriori disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno e pagamento per l'anno 2025";

VISTA

la Determinazione dell'Unità di progetto della Regione Sardegna per la eradicazione della peste suina africana n. 3/344 del 27.06.2023, recante "Provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2023 e 2024, e nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla stagione venatoria 2023-2024";

CONSIDERATO

il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2526 del 23 settembre 2024 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, con il quale è stata riconosciuta l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) dall'intero territorio della regione Sardegna;

VISTA

la nota del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 15858 del 21.07.2025, recante "Richiesta informazioni sull'attuazione del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana relativamente ai controlli ufficiali e all'attribuzione della qualifica sanitaria.", con la quale vengono richieste informazioni alla Direzione Generale della Sanità in merito al proseguo delle attività di controllo per l'eradicazione della PSA ed all'attribuzione della relativa qualifica sanitaria per PSA, ai sensi della sopracitata Determinazione dell'Unità di progetto n.3/344 del 27.06.2023;

VISTA

la nota di riscontro del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot. uscita n. 20548 del 23.07.2025, in cui si rappresenta che, in ragione





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

della formalizzazione dell'eradicazione della PSA, dall'annualità 2025 nella regione Sardegna vengono condotte le attività di sorveglianza e controllo per PSA come da relativo *Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2025-2027*. Conseguentemente, non sono più previsti i controlli ufficiali e l'attribuzione /mantenimento della qualifica sanitaria di azienda certificata o controllata per PSA, come precedentemente disciplinati *nel Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana* della Regione Sardegna;

**RITENUTO
OPPORTUNO**

modificare le Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno e pagamento per l'anno 2025, approvate con la Determinazione n. 1889 prot. n. 31959 del 24 dicembre 2024, al fine di uniformare gli obblighi previsti per i beneficiari della Tipologia di Intervento 14.1.2 con quanto attualmente previsto dalla normativa correte sulla sorveglianza ed eradicazione della PSA;

DETERMINA

ART. 1

Al paragrafo 10.4. *Altri obblighi* delle suddette Disposizioni, l'obbligo di possedere la qualifica sanitaria è abrogato, pertanto la seguente parte del paragrafo è integralmente eliminata:

“Tutti i beneficiari che aderiscono agli impegni previsti per il Tipo di intervento 14.1.2 devono obbligatoriamente avere la qualifica di allevamento/azienda controllata o certificata per peste suina africana, in particolare:

- nel caso in cui il beneficiario aderisca per la prima volta al sostegno previsto per il benessere animale dallo Sviluppo rurale (nessuna precedente adesione all'Intervento SRA30 o al Tipologia di intervento 14.1.2 del PSR 2014-2022), dovrà possedere la qualifica di allevamento/azienda certificata o controllata, entro la data di fine impegno. La data di rilevazione della qualifica sanitaria controllata, rilevata nella BDN, non deve essere antecedente a 12 mesi dalla data di inizio impegno;*
- nel caso in cui il beneficiario abbia aderito per almeno un'altra annualità al*





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

sostegno previsto per il benessere animale dallo Sviluppo rurale (Intervento SRA30 o Tipologia di intervento 14.1.2 del PSR 2014-2022), dovrà possedere la qualifica di allevamento/azienda certificata per PSA, entro la data di fine impegno.”

- ART. 2** Fatto salvo quanto espressamente abrogato nel precedente Art. 1, si ritiene invariata la restante parte del paragrafo 10.4. *Altri obblighi*, prevista nelle suddette Disposizioni: *“I beneficiari che aderiscono all'intervento dell'allevamento confinato semibrado hanno l'obbligo di non superare il numero di capi suini corrispondenti a 1.500 kg di peso vivo per ettaro di superficie dedicata all'allevamento suinicolo confinato semibrado (articolo 5 della L.R. n. 28/2018)”*
- ART. 3** La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all'Assessore e al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.
- ART. 4** La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed interamente nel sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio
Maria Giuseppina Cireddu

